

CONSIGLIO DI STATO

I Sezione, 8 gennaio 1997, n. 2906/96

Ricorso straordinario, con domanda di sospensione, del sig. ... ed altri contro il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1996 con lo scioglimento del consiglio comunale di ...

Vista la relazione trasmessa con nota 16 ottobre 1996 protocollo n. 15905/09 con la quale il Ministero dell'interno (Direzione generale dell'amministrazione civile - Direzione centrale delle autonomie - Ufficio rapporti con gli amministratori degli enti locali) ha chiesto il parere sul ricorso straordinario, con domanda di sospensione, dei signori ..., ... e ..., contro il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1996 con lo scioglimento del consiglio comunale di ...;

Omissis.

4. Il collegio ritiene che il ricorso sia inammissibile per difetto d'interesse.

Esso, infatti, è stato proposto quando le nuove elezioni si erano già svolte, i loro risultati erano stati proclamati e convalidati, ed erano scaduti inutilmente i termini per l'eventuale impugnazione delle operazioni elettorali e della convalida.

È vero che il termine per proporre il ricorso straordinario contro il decreto di scioglimento non era ancora consumato. Ma è ben noto che un'impugnativa, indipendentemente dal termine, può risultare preclusa dal sopravvenire di situazioni materialmente o giuridicamente irreversibili. E questo si verifica nel caso in esame.

L'intera procedura elettorale, infatti, si caratterizza per il suo rigoroso formalismo, del quale è parte non secondaria un apposito sistema di impugnazioni, disciplinato da leggi speciali. Detto sistema, poi, è ispirato allo scopo di assicurare, oltre che il massimo delle garanzie, anche una particolare celerità di decisione, onde evitare il protrarsi di situazioni di incertezza, manifestatamente dannose per l'interesse pubblico ed il buon andamento dell'amministrazione. È per questo che in materia elettorale sono stabiliti termini particolarmente brevi per la proposizione dei ricorsi e delle istanze, nonché procedure abbreviate e termini imposti agli stessi uffici giudicanti: la legge vuole che siffatte controversie siano definite nel più breve tempo possibile. Ne è riprova, fra l'altro, la circostanza che in materia elettorale non è consentito il ricorso straordinario.

Ciò posto, si deve concludere che il risultato elettorale, una volta consolidatosi con l'insediamento dei nuovi organi e la loro convalida, non tempestivamente impugnata, né più suscettibile d'impugnazione, si ponga come un fatto compiuto giuridicamente irreversibile, e come tale non caducabile per il solo fatto che successivamente venga impugnato il decreto di scioglimento del precedente consiglio comunale. Se questo è vero, peraltro, ne consegue che non vi è più interesse a ricorrere contro lo scioglimento (ancorché, dal punto di vista cronologico, il termine sia ancora aperto) in quanto l'eventuale accoglimento di tale ricorso non potrebbe determinare effetti concreti, non essendo idoneo a travolgere automaticamente la diversa procedura della consultazione elettorale, conclusa al termine di altro subprocedimento con la convalida del risultato elettorale.

5. L'inammissibilità del ricorso, così evidenziata, dispensa il collegio dal prendere in esame ulteriori questioni di ammissibilità, che pure sarebbero prospettabili: ad esempio in materia di contraddittorio e di notifica ai controinteressati (ed invero, se si volesse ammettere - contrariamente a quanto sopra considerato - che un ipotetico annullamento del decreto di scioglimento comporti la caducazione del risultato delle nuove elezioni, sarebbe allora difficile negare la qualità di controinteressato, e gli inerenti diritti, ai titolari dei nuovi organi, già proclamati ed insediati al momento della proposizione del ricorso).

6. La ritenuta inammissibilità del ricorso rende, altresì, superata e comunque inaccoglibile anche la domanda incidentale di sospensione dell'atto impugnato.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.